

Sul ricorso alla trattativa privata negli appalti di servizi sotto soglia

Tra le diverse problematiche connesse alla disciplina dei contratti di servizi sotto soglia, riveste un ruolo peculiare il tema della modalità di scelta, da parte della Pubblica amministrazione aggiudicatrice, del contraente privato cui affidare l'esecuzione dell'appalto. L'alternativa è tra la procedura concorsuale e la trattativa privata. Il presente lavoro sarà orientato alla ricognizione normativa dei presupposti, dei limiti e delle prospettive che l'ordinamento giuridico italiano riconosce alla trattativa privata nel settore *de quo*. Le fonti di diritto che governano gli appalti pubblici di servizi sotto soglia comunitaria sono diverse: converrà muoversi a partire dalle norme, rilevanti in materia, presenti nel diritto comunitario, per poi procedere all'analisi delle norme presenti nel diritto nazionale, sia di rango legislativo sia di rango regolamentare cercando, infine, di coordinare tra loro quelle di portata applicativa generale con quelle settoriali.

a cura di **Valerio Cicchiello**, Avvocato



La direttiva 92/50/CEE, così come recepita nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 157 del 17 marzo 1995 [➔C195-1488], detta le norme fondamentali "in materia di appalti pubblici di servizi".

L'art. 1 del suddetto decreto legislativo delimita l'ambito di operatività delle norme in esso contenute, precisando che le stesse "si applicano per l'aggiudicazione ... degli appalti di servizi il cui valore di stima sia pari o superiore a ecu 200 mila, IVA esclusa". L'art. 3, invece, definisce la nozione di appalto pubblico di servizio prescrivendo che "Gli appalti pubblici di servizi sono contratti a titolo oneroso, concluso per iscritto tra un prestatore di servizi e un'amministrazione aggiudicatrice ... aventi ad oggetto la prestazione di servizi elencati negli allegati 1 e 2". L'art. 6, poi, individua le possibili forme di aggiudicazione dell'appalto nel pubblico

incanto, nella licitazione privata, nell'appalto concorso e, infine, nella trattativa privata.

La regola della gara pubblica e l'eccezione della trattativa nel diritto comunitario e in quello nazionale

Dalle successive norme del D.Lgs. 157/1995 emerge chiaramente come lo spazio riservato alla trattativa privata, compiutamente circoscritto in una serie di casi previsti nell'art. 7, sia residuale, assumendo carattere eccezionale rispetto alle forme di aggiudicazione riconducibili alla gara pubblica.

Con riferimento, quindi, agli appalti di servizi sopra soglia, il diritto comunitario prevede un'esauritiva disciplina incentrata sulle procedure concorsuali.

Al di sotto della soglia comunitaria non esiste, invece, un altrettanto uniforme disciplina: si pone, quindi, la necessità di verificare come le Pubbliche amministrazioni interessate alla stipulazione di un contratto di appalto di servizi possano correttamente pervenire alla scelta del contraente.

Nell'assenza di una disciplina apposita di settore vanno, in primo luogo, richiamate le disposizioni vigenti in materia di contratti della Pubblica amministrazione.

Dal loro esame emerge un parallelismo con le norme di diritto comunitario degli appalti: anche il nostro ordinamento giuridico stabilisce come regola generale informante i contratti delle Pubbliche amministrazioni quella della gara pubblica.

E l'art. 3 della legge cont. (R.D. 2440 del 18 novembre 1923) a prevedere, infatti, che "I contratti dai quali deriva una spesa dello Stato devono essere preceduti da gare mediante pubblico incanto o licitazione privata, a giudizio discrezionale dell'amministrazione". Ed è la medesima fonte normativa a configurare, all'art. 6, i termini per ricorrere alla eccezionale forma di aggiudicazione tramite trattativa privata: "Qualora, per speciali ed eccezionali circostanze, ... non possano essere utilmente seguite le forme indicate negli artt. 3 e 4, il contratto potrà essere concluso a trattativa privata".

Circa il fondamento della predilezione per la gara pubblica, sarà qui sufficiente richiamare la concorde opinione di dottrina e giurisprudenza nel rinvenirlo, nell'intento di garantire il rispetto del principio dell'imparzialità della Pubblica amministrazione. L'eccezione della trattativa privata, invece, trova la propria *ratio* informatrice in un altro principio generale della Pubblica amministrazione, quello dell'efficienza, di volta in volta specificato in una delle sue possibili manifestazioni.

Come si vede, anche per gli appalti di servizi sotto soglia, nella misura in cui si ritengano applicabili le norme generali in tema di contratti della Pubblica amministrazione, vige il medesimo rapporto esistente nel diritto comunitario tra gara pubblica e trattativa privata: la prima forma di scelta costituisce la regola, la seconda invece assume il carattere dell'eccezione. Alla trattativa privata si può legittimamente ricorrere per "speciali ed eccezionali circostanze".

Se, quindi, la specialità e l'eccezionalità della situazione si pongono quali cause tipiche - previste dalla legge sulla contabilità dello Stato - legittimanti la deroga dalla regola della gara pubblica, andrà ora specificata la portata e la tenuta di tale impostazione sulla base delle specifiche norme che presiedono i contratti di appalti di servizi.

Prima di addentrarsi nell'analisi delle disposizioni puntuali, va precisato che la necessità del contemperamento dei principi rispettivamente fondanti la gara pubblica e la trattativa privata sia stata posta dallo stesso legislatore in una legge fondamentale del diritto amministrativo nazionale, la legge 241 del 7 agosto 1990 [►C190-1267]. Nel suo *incipit*, infatti, all'art. 1 è significativamente e congiuntamente stabilito che "L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, efficienza e di pubblicità secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle disposizioni che disciplinano singoli procedimenti".

La trattativa privata negli appalti di servizi in economia

Una prima ragione di efficienza idonea a fare prediligere la trattativa privata al concorso pubblico risiede nell'esiguità dell'importo a base del contratto.

Anche in questo caso la fonte della norma è di tipo generale: il R.D. 2440/1923, infatti, all'art. 8 stabilisce che "I servizi che per loro natura debbono farsi in economia sono determinati e retti da speciali regolamenti approvati con decreto reale".

Ai contratti, dunque, di appalti di servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria si può applicare, in assenza di una normativa speciale e salve le ulteriori precisazioni che si volgeranno, il seguente criterio direttivo: al contratto di appalto le Pubbliche amministrazioni devono pervenire di regola attraverso la procedura di gara pubblica a meno che, in ragione dell'esiguità della situazione contrattuale in considerazione, l'amministrazione ritenga di procedere a trattativa privata.

Va speso qualche rilievo in ordine al concetto di esiguità dell'importo: il Regio decreto sopra citato non fornisce un criterio risolutore ma rimanda all'adozione di "speciali regolamenti approvati con decreto reale".

Non è la legge, quindi, a determinare una categoria chiusa di servizi da ritenersi eseguibili in via economica, né è la legge a indicare una soglia massima di riferimento.

Il potere in materia è, invece, di natura regolamentare. Ora, se si considera che le Pubbliche amministrazioni sono per lo più dotate di autonomia regolamentare, dovendosi interpretare il riferimento al "decreto reale" alla luce del sopravvenuto ordinamento giuridico (basti pensare, con riferimento agli enti locali, all'art. 7, D.Lgs. 267/2000 e al nuovo art. 117 della Costituzione), risulta come le stesse amministrazioni aggiudicatrici siano dotate di un notevole potere discrezionale in ordine alla scelta tra la regola della gara pubblica e l'eccezione della trattativa privata.

Tale scelta, però, va esercitata non in occasione di ogni ipotesi di contratto, e per quanto qui rileva di contratto di appalto di servizio ma, bensì, previamente attraverso l'adozione di apposito regolamento.

Le Pubbliche amministrazioni, quindi, possono concludere dei contratti (anche di appalto di servizi) a seguito di sola trattativa privata, purché questo avvenga entro l'autolimitazione che le stesse si siano date attraverso la previa determinazione con regolamento delle ipotesi di servizi in economia.

Le amministrazioni che hanno fatto ricorso a tale strumento sono, in vero, poche e segnatamente appartenenti ai rami alti dell'organizzazione amministrativa. Gli enti locali non sembrano, invece, avere dato credito alle potenzialità applicative della norma.

Circa, poi, i limiti sostanziali del concetto di piccolo importo - limiti di cui non si può escludere la sindacabilità in sede giudiziaria con riferimento, per lo meno, al rispetto del principio di congruità della scelta regolamentare in rapporto alla *ratio* della norma istitutiva del relativo potere - la misura dell'importo andrebbe ragionevolmente determinata dalle singole amministrazioni aggiudicatrici in ragione della loro stessa dimensione economico-finanziaria.

De iure condito si segnala la recente tendenza, da parte delle Pubbliche amministrazioni che hanno dato seguito all'adozione del regolamento di predeterminazione dei servizi appaltabili in regime di economia, a individuare una soglia massima prossima, se non addirittura identica, a quella indicata dal legislatore comunitario come limite di applicabilità del D.Lgs. 117/1995. Si veda, per esempio, il D.P.R. 28 del 15 gennaio 1986, recante disposizioni per "I lavori, le provviste e i servizi da eseguirsi in economia da parte del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali", nel quale, a seguito della modifica apportata dal D.P.R. 700/1994, i limiti sono indicati, appunto, in ecu 200 mila, IVA esclusa.

Regola della gara pubblica e delegificazione della procedura di aggiudicazione per alcuni tipi di appalti

La legge 537 del 24 dicembre 1993 [►C194-90, 110, 128, 138] ha stabilito alcune regole per la stipulazione dei contratti da parte delle Pubbliche amministrazioni "di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 29 del 3 febbraio 1993" (così art. 6, comma 1), ribadendo in via generale la regola della prevalenza della gara pubblica.

Inoltre all'art. 7, commi 7 e 8, il legislatore ha proceduto alla delegificazione di alcune materie, rinviando all'adozione di "regolamenti governativi" per dettare "norme di regolamentazione dei procedimenti previsti dalle disposizioni o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 dei procedimenti ad essi connessi". Contestualmente è stato precisato che "Le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati al comma 7 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma 7".

Ciò significa che le amministrazioni destinatarie della legge qui in commento, una volta entrati in vigore i regolamenti governativi ivi previsti, qualora intendano procedere all'aggiudicazione di appalti e sempre che questi rientrino nelle materie indicate nell'elenco 4 richiamato dall'art. 7, comma 8, debbano rifarsi per la scelta del contraente ai predetti regolamenti e non più alle norme generali in materia di contratti, da ritenersi per le materie *de quibus* abrogati.

Scorrendo l'elenco 4 si rinviene, tra i procedimenti delegificati e le correlative norme abrogate, quello attinente all'"aggiudicazione di appalti pubblici di forniture" congiuntamente, appunto, al "D.Lgs. 3582 del 24 luglio 1992 e al R.D. 2440 del 18 novembre 1923, R.D. 827 del 23 maggio 1924, legge 55 del 19 marzo 1990".

Non vi è, invece, un riferimento altrettanto generale al procedimento di aggiudicazione degli appalti di servizi; sussiste, d'altronde, un riferimento specifico al "procedimento di conferimento di incarichi ad estranei alla Pubblica amministrazione", così come prima disciplinato ai sensi dell'art. 380 del testo unico approvato con

D.P.R. 3 del 10 gennaio 1957" (su cui *infra*).

D.P.R. 573/1994: applicabilità anche agli appalti di servizi sotto soglia

In esecuzione della legge delega 537/1993 è stato emanato un regolamento governativo, il D.P.R. 573 del 18 aprile 1994 [►C194-1650], volto a dettare "Norme per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario", regolamento che, per i motivi esposti nel paragrafo precedente, ha l'effetto di non consentire più in materia l'applicabilità delle norme generali, tra cui anche quelle sulla contabilità generale, a esso sovraordinate.

Pur non esistendo, nella predetta legge 537/1993 di autorizzazione alla delegificazione, una regolamentazione specifica degli appalti di servizi sotto soglia, parte della dottrina¹ ha ciò nonostante ritenuto applicabile, in via analogica, il regolamento attuativo richiamato anche al settore dei servizi.

Gli argomenti a sostegno di tale tesi sono rinvenuti nella presenza, in seno al regolamento, di disposizioni dedicate anche ai servizi.

Precisamente l'art. 1, comma 2, fa "salvi gli acquisti di beni e servizi in economia, per i quali valgono i principi stabiliti dall'art. 10", in cui si prevede la futura adozione di un regolamento. Tale disposizione, in vero, non pare aggiungere alcunché alla disciplina degli appalti di servizi in quanto si configura, al più, come una mera conferma della possibilità di ricorrere alla procedure economiche, già acquisite come possibili sulla base del R.D. 2440/1923.

Il secondo riferimento ai servizi si rinviene, poi, nell'art. 3, dove si prevede la necessità di procedure di programmazione di acquisto di beni e servizi. Ma tale articolo è stato abrogato dall'art. 14 del D.Lgs. 430 del 5 dicembre 1997. Resta, infine, il rinvio - presente nell'art. 13 del D.P.R. 537/1994 - alla procedura di verifica della congruità dei prezzi di beni e servizi.

Le disposizioni richiamate non paiono, a parere di chi scrive, in grado di supportare la pretesa applicabilità del regolamento, dedicato agli appalti di forniture, *sic et simpliciter* anche agli appalti di servizi, atteso la sporadicità dell'utilizzo del termine servizi e, soprattutto, tenuto conto dei limiti di operatività del D.P.R. in esame, limiti posti dalla stessa legge delega in modo espresso ai soli procedimenti di aggiudicazione delle forniture.

Vale la pena, inoltre, ricordare come - anche accedendo a tale ipotesi - la problematica qui affrontata non potrebbe ritenersi, per ciò solo, esaurita perché, se è vero che l'impianto generale del regolamento è improntato al principio della pubblicità delle gare, è altresì vero che è esplicitamente fatto salva la possibilità di esperire la trattativa privata, dato che l'art. 7 prevede che "Le amministrazioni aggiudicatrici informano ... i rispettivi organi di controllo dei motivi per i quali hanno fatto ricorso alle procedure non concorsuali".

Il D.P.R. 573/1994, quindi, ai fini della disciplina degli appalti di servizi sembra in grado, nell'ipotesi - per altro qui non condivisa - di sua applicabilità al settore, solo di ribadire l'esperibilità della trattativa privata per le ipotesi di servizi in economia e il rapporto di regola ed eccezione tra gara pubblica e trattativa privata.

La trattativa privata

Conferimento di alcuni tipi di appalti di servizi sotto soglia a favore di alcuni tipi di appaltatori

Del tutto indipendentemente dal processo di deregolamentazione più sopra esposto, e nel solco di un generale *favor* verso le iniziative private impegnate nel sociale, si pone poi la scelta del Legislatore di riconoscere espressamente la possibilità di deroga dalla regola della gara pubblica in un settore specifico degli appalti di servizi, quello concernente le attività svolte dalle cooperative sociali.

Al di sotto della soglia comunitaria la legge 381 dell'8 novembre 1991 [►C192-55], all'art. 5, stabilisce che "Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina dei contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative ... per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ... purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1".

La scelta di esperti professionisti

Già si è accennato che uno specifico riferimento al "procedimento di conferimento di incarichi a estranei alla Pubblica amministrazione" è presente nella legge delega 537/1993, ai sensi della quale, una volta adottati i regolamenti ivi autorizzati a disciplinare la materia, "Le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati ... sono abrogate".

È sempre aperta dunque la possibilità, per la generalità delle Pubbliche amministrazioni a cui la legge delega è diretta, e segnatamente a quelle di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 29 del 3 febbraio 1993, di adottare regolamenti governativi idonei a disciplinare *ex novo* la procedura di conferimento di incarichi a estranei alla Pubblica amministrazione.

Allo stato attuale sussiste il D.P.R. 338 del 18 aprile 1994, il quale riconosce espressamente la possibilità, in capo ad ogni Ministro, di conferire incarichi individuali a esperti "per esigenze che non possono far fronte con personale di servizio".

La portata del regolamento è particolarmente ampia perché si applica non solo al conferimento di incarichi individuali a esperti da parte dei Ministri ma anche, ai sensi dell'art. 1, "ai soggetti individuati dall'art. 7, comma 3, del D.Lgs. 470/1993 ed ai presidenti delle autorità amministrative indipendenti".

Va, inoltre, precisato che il regolamento qui richiamato è conferente con la materia degli appalti pubblici di servizi in quanto, come si è visto, per il diritto comunitario "Gli appalti pubblici di servizi sono contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto tra un prestatore di servizi ed un'amministrazione aggiudicatrice ... aventi a

oggetto la prestazione di servizi elencati negli allegati 1 e 2", nei cui allegati rientrano, tra l'altro, "servizi di consulenza gestionale e affini" (all. 1, cat. 11) e "servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" (all. 2, cat. 21).

Altre ipotesi di conferimenti di incarichi

Un'ulteriore ipotesi di deligificazione della materia congiunta al riconoscimento espresso della possibilità di conferire incarichi esterni riguarda il conferimento dei servizi di architettura e di ingegneria, sotto soglia comunitaria, necessari per la realizzazione di opere pubbliche, disciplinato dall'art. 17, commi 11 e 12 della legge 109 dell'11 febbraio 1994 [CI94-472; ➔CI95-1357], così come modificato da ultimo dalla legge 415 del 18 novembre 1998 [➔CI99-130].

Nei commi in esame si ravviene una distinzione tra gli appalti di servizi del tipo richiamato, compresi tra ecu 40 mila e ecu 200 mila, per cui vige la regola della "adeguata pubblicità" e gli appalti di servizi con importo stimato inferiore a ecu 40 mila, per i quali "Le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento ai soggetti ... di loro fiducia".

La disposizione ultima richiamata assume un particolare significato nella problematica in esame perché introduce espressamente, al di fuori di esigenze eccezionali e a prescindere dalla qualificazione del servizio come economale, la possibilità per la Pubblica amministrazione di avvalersi legittimamente di consulenti esterni.

Tra le ragioni di efficienza, idonee a supportare la deroga dalla gara pubblica negli appalti di servizi, così come definiti nel diritto comunitario ed entro i limiti d'importo da questo posti, le Pubbliche amministrazioni possano annoverare, per espressa scelta di legge, anche il rapporto fiduciario con un soggetto terzo competente nel settore. Certo l'ambito di operatività della norma è circoscritto all'interno dei soli incarichi di progettazione di ingegneria e architettura. Vero è, d'altronde, che la norma in esame non rappresenta un'ipotesi isolata ma, bensì, più una espressione concreta dell'orientamento legislativo volto a razionalizzare e snellire l'organizzazione amministrativa anche attraverso forme di collaborazione con il privato, orientamento che è stato avviato dal D.Lgs. 29 del 3 febbraio 1993.

L'art. 7, infatti, del predetto decreto legislativo al comma 7, così come sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 546 del 23 dicembre 1993, prevede che "Per esigenze cui non possono far fronte con personale di servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione".

Similmente si può dire per quanto riguarda la "Redazione del progetto preliminare, definitivo, ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, in caso di carenza di organico di personale tecnico nelle stazioni appaltanti, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori ... , ovvero in casi di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale ...", poiché i suddetti lavori "possono essere affidati ai soggetti di cui al comma 1, lett. d), e), f) e g)" (art. 17, comma 4, della legge 109/1994).

Il regolamento di attuazione ha poi avuto modo di precisare che, in presenza delle "situazioni previste dall'art. 17, comma 4 della legge, le stazioni appaltanti affidano ai soggetti ... i servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria anche integrata e gli altri servizi tecnici concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo ed esecutivo nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione..." (art. 50, comma 1 del D.P.R. 554/1999).

Esiste, infine, un'altra disposizione di portata generale, con riferimento al riconoscimento della possibilità di conferire incarichi esterni alla Pubblica amministrazione perché destinata ad applicarsi a tutti gli enti locali e per tutte le ipotesi di prestazioni professionali: è l'art. 110, comma 6 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, dove si riconosce che "Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità".

Come si vede non ricorre più, tra i presupposti legittimanti la deroga dalla regola della gara pubblica, il riferimento alle carenze di organico da parte della Pubblica amministrazione aggiudicatrice, ma assume importanza rilevante la professionalità del soggetto incaricato, requisito manifestazione dell'intento di svolgere con efficacia l'attività amministrativa.

Contributi dottrinali e sentenze in materia di trattative private negli appalti di servizi sotto soglia

Carosi A., "Modalità e criteri di affidamento degli appalti di servizi sotto e sopra soglia: bando, selezione, aggiudicazione", in *Appalti, Urbanistica*, Edilizia, 1/99, pag. 3;

Coletta A., "Incarichi di progettazione inferiori a 40.000 Ecu: la "fiducia", in *Appalti, Urbanistica, Edilizia*, 11/99, pag. 579.

Costantini A., "L'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria", in *Gior. dir. amm.*, VII, 2000, pag. 640.

Del Castillo I., Galtieri C., Realfonzo U., *Appalti pubblici di servizi*, Il Sole 24 ORE, 1999.

Lipparini S., "Incarichi di progettazione, criteri di affidamento, obbligo di motivazione e competenza ad approvare gli atti della procedura contrattuale", in *Riv. trim. app.*, I, 1998, pag. 62.

Lupoi G., "Ruolo delle società di ingegneria anche alla luce della riforma degli ordini", in *Appalti, Urbanistica, Edilizia*, 9/99, pag. 456.

Pagani I., "Gli incarichi di progettazione di soglia media - incertezza giurisprudenziale in attesa di interventi risolutivi", in *Giustizia Amministrativa* (rivista on line), 6/00.

Tassan Mazzocco D., "L'affidamento degli incarichi di progettazione", in *Legge quadro sui lavori pubblici*, a cura di Angeletti C., Tassan Mazzocco D., Zoppolato M., Giuffrè, 1999, pag. 195.

Cass., sent. n. 754 del 29 ottobre 1999, Sez. Unite, in *Gior. Dir. Amm.*, V, 2000, pag. 475;
Cons. Stato, sent. n. 1078 del 15 settembre 1999, Sez. V, in *For. Amm.*, 1999, pag. 1745;
TAR Valle D'Aosta, sent. n. 98 dell'11 giugno 1999, in *For. Amm.*, 1999, pag. 149;
TAR Marche, sent. n. 565 del 14 maggio 1999, in *I TAR*, 1999, I, 2662;
TAR Toscana, sent. n. 292 del 13 maggio 1999, Sez. I, in *I TAR*, 1999, I, 2613;
TAR Toscana, sent. n. 410 del 19 giugno 1998, Sez. I, in *I TAR*, 1998, I, 3242;
TAR Puglia, sent. n. 262 del 5 marzo 1998, Sez. II, in *I TAR*, 1998, I, 2061;
Cons. stato, 27 febbraio 1998, Sez. IV, in *Cons. Stato*, 1998, I, pag. 220;
Cons. Stato, sent. n. 740 del 20 maggio 1997, Sez. VI, in *Cons. Stato*, 1997, I, pag. 792;
TAR Liguria, sent. n. 383 del 27 novembre 1997, Sez. II, in *I TAR*, 1998, I, 138;
TAR Campania, sent. n. 496 del 12 novembre 1996, Sez. I, in *I TAR*, 1997, I, 244;
TAR Lombardia, sent. n. 826 del 20 giugno 1996, in *I TAR*, 1996, I, 3099;
TAR Basilicata, sent. n. 398 del 27 giugno 1995, in *I TAR*, 1995, I, 3972;
TAR Toscana, sent. n. 235 del 23 marzo 1993, Sez. I, in *I TAR*, 1993, I, 1938;
TAR Piemonte, sent. n. 106 del 23 aprile 1992, Sez. II, in *I TAR*, 1992, I, 2569;
TAR Piemonte, sent. n. 111 del 14 marzo 1991, Sez. II, in *I TAR*, 1991, I, 1693;
Corte dei Conti, sent. n. 22 del 5 marzo 1988, Sez. Giur. Reg. Sic.;
TAR Marche, sent. n. 410 del 1° ottobre 1987, in *I TAR*, 1987, I, 4191.